

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO BENEDETTO CASTELLI"

ARTICOLO 1

Denominazione - durata - sede

E' costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO BENEDETTO CASTELLI"** in breve **"FONDAZIONE CASTELLI"** con durata illimitata.

La Fondazione ha sede legale in Brescia, all'indirizzo stabilito in sede di costituzione e comunicato ai fini di legge agli enti competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, effettuando le comunicazioni di legge.

Spetta invece all'Assemblea dei Fondatori di deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

ARTICOLO 2

Scopo

La Fondazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità d'interesse pubblico e di utilità e solidarietà sociale quali:

- proporre e gestire ogni iniziativa mirata a conservare e potenziare le infrastrutture tecniche dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Castelli di Brescia (di seguito anche I.I.S. Castelli), con particolare riferimento alla biblioteca, ai laboratori didattici, alle sale di studio ed ogni altra infrastruttura a scopo didattico;
- proporre e gestire ogni iniziativa mirata a conservare e potenziare le infrastrutture tecniche di istituti scolastici pubblici e privati;
- promuovere e gestire ogni iniziativa mirata a coinvolgere docenti ed allievi dell'I.I.S. Castelli e di altri istituti scolastici, per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- promuovere e gestire ogni iniziativa mirata a sviluppare le sinergie tra il mondo delle imprese e l'I.I.S. Castelli e altri istituti scolastici affinché possa preparare sempre meglio gli allievi;
- promuovere ogni iniziativa mirata ad inserire i neo diplomati I.I.S. Castelli e di altri istituti scolastici nel mondo del lavoro, anche promuovendo stages formativi.

ARTICOLO 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle sue finalità la Fondazione intende tra l'altro:

- promuovere e favorire l'incontro tra le imprese e gli studenti dell'I.I.S. Castelli e altri istituti scolastici per la definizione di stages formativi;
- promuovere e favorire l'incontro tra le imprese e l'I.I.S. Castelli e altri istituti scolastici per stimolare le imprese a liberalità ed apporti a titolo gratuito anche sotto forma di beni strumentali ed ausiliari destinati a potenziare/rinnovare la biblioteca, i laboratori didattici e le sale di studio e/o a sponsorizzazioni;

- promuovere percorsi di formazione specialistica nelle materie attinenti alle specializzazioni dell'I.I.S. Castelli e altri istituti scolastici, proposti da esperti delle aziende sostenitrici della Fondazione o simpatizzanti dell'I.I.S. Castelli e altri istituti scolastici, di cui possano fruire allievi ed insegnanti dell'I.I.S. Castelli;
- promuovere l'organizzazione di borse di studio offerte dalle imprese o istituite in proprio;
- collaborare con le Associazioni genitori per creare sinergie nei rispettivi ambiti di azione;
- collaborare con tutti gli organismi dell'I.I.S. Castelli e con altri soggetti per migliorare il livello qualitativo dell'insegnamento e dell'ambiente di studio;
- promuovere la visibilità e l'apprezzamento dell'I.I.S. Castelli a livello nazionale ed internazionale per accrescere l'interesse delle imprese verso la formazione tecnica;
- nei limiti di legge e con esclusione delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, promuovere la raccolta di fondi volontari da privati, imprese, enti pubblici, associazioni di categoria, aderenti alla Fondazione ed ogni altro soggetto, per gli obiettivi specifici dello scopo che saranno di volta in volta pianificati e proposti dal Consiglio d'Amministrazione;
- promuovere ogni altra attività pur non contemplata specificamente in questo articolo, idonea al raggiungimento dei fini statutari, ivi inclusa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di editoria, con esclusione di quella relativa ai giornali quotidiani e/o di altre riservate per legge a soggetti dotati di specifici requisiti non posseduti dalla Fondazione.

Al fine di rendere più incisiva l'attività della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione dovrà collaborare e interagire con gli Organismi scolastici quali, a titolo esemplificativo:

- il dirigente scolastico pro tempore;
- l'Associazione genitori;
- il corpo docente e non docente;
- gli studenti.

Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione potrà sia assumere essa stessa iniziative nei campi suddetti, che operare in collaborazione o partecipazione con Enti e/o Organizzazioni (pubbliche e/o private) le quali si propongano fini analoghi o complementari, nonché fornire a tali soggetti mezzi patrimoniali, finanziari, organizzativi ed altri servizi necessari al raggiungimento, alla promozione ed allo sviluppo di tali scopi.

La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti e nelle forme di legge e senza scopo di lucro, ogni altra operazione purchè strettamente connessa a quelle di cui sopra, ritenuta necessaria ed utile per il raggiungimento dello scopo e compatibile con la natura dell'ente, nonchè assumere - nei limiti e nelle forme consentite dalla legge e senza fine di collocamento presso il pubblico - partecipazioni in altri enti aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

ARTICOLO 4

Patrimonio - Risorse economiche

Il patrimonio è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di Gestione.

Il Fondo di dotazione è formato:

- * da somme in denaro assegnate a titolo di contributo iniziale dai Fondatori o da terzi sostenitori, anche mediante il Comitato Promotore;
- * dai beni mobili ed immobili conferiti a titolo di liberalità dai Fondatori all'atto della costituzione;
- * dalle elargizioni disposte da enti, imprese, associazioni e da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione della Fondazione.

Il Fondo di dotazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività ad esse connesse, accessorie e strumentali, a preservarne il valore e a garantire la continuazione nel tempo della Fondazione e non deve essere inferiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Il Fondo di gestione di cui la Fondazione si avvale per l'adempimento dei suoi compiti, è formato:

- * dai frutti e redditi derivanti dal Fondo di dotazione di cui sopra;
- * dai contributi che con la periodicità e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione vengono versati dai Fondatori e/o dai Partecipanti;
- * da ogni eventuale contributo ed elargizione anche da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o dalla stessa consentite a favore di altri enti con analoghe finalità.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, il Tesoriere dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino le finalità, le spese sostenute e le entrate ricevute nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

FONDATORI

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione in quanto componenti del Comitato Promotore o abbiano reso disponibili al Comitato Promotore stesso somme al fine della costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione e/o siano intervenuti al suo atto costitutivo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Presidente della Fondazione che avrà cura di sottoporla all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dall'istanza.

I nomi dei Fondatori dovranno essere iscritti nel Libro dei Fondatori tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscano agli scopi della Fondazione con una o più dei seguenti conferimenti o attività:

- conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- attribuzione di beni, materiali e immateriali e/o servizi;
- conferimenti diversi dal denaro purchè suscettibili di valutazione dell'apporto anche d'opera.

L'Assemblea dei Fondatori potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Tutto quanto sopra sarà dettagliato nel regolamento che verrà approvato dall'Assemblea dei Fondatori con le maggioranze di cui all'art. 8 che segue.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea dei Fondatori decide con le maggioranze di cui all'art. 8 che segue l'esclusione di Fondatori e Partecipanti; nel conteggio delle maggioranze non si deve tenere conto del Fondatore o Partecipante escludendo.

La proposta di esclusione deve essere presentata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno il 25% dei Fondatori, a seguito di comportamenti che possano ostacolare l'attività o ledere l'immagine pubblica della Fondazione o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsto dal presente Statuto e/o da delibere del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- * l'Assemblea dei Fondatori;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Comitato Esecutivo (se nominato);
- * il Presidente della Fondazione;
- * il Tesoriere;
- * il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

L'Assemblea dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Fondatori tutti i soggetti, pubblici e privati, che abbiano assunto la qualifica di Fondatori secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.

Coloro che abbiano assunto la qualifica di Partecipanti non hanno diritto di voto in Assemblea ma possono presenziarvi e preventivamente presentare memorie e/o atti che siano d'impulso per la stessa e da porre, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, all'ordine del giorno.

L'avviso ai Partecipanti avviene senza formalità di sorta, attraverso il sito internet della Fondazione.

La qualifica di Fondatore è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approva il Regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie;
- nomina il Presidente della Fondazione;
- delibera eventuali modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nei limiti di legge.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante comunicazione scritta o fax o e-mail da inviarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ovvero quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, o quando venga richiesto da almeno un quinto dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dai Fondatori. Ogni Fondatore è portatore di un voto.

In caso di impedimento, il Fondatore può delegare altro Fondatore a rappresentarlo in Assemblea; ogni Fondatore non può raccogliere più di una delega.

L'Assemblea, anche per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono almeno la metà più uno dei Fondatori aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Fondatori presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio a sensi di legge e di Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

Le decisioni dell'Assemblea dei Fondatori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, anche per via telematica.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Fondatore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei Fondatori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Delle delibere dell'Assemblea dei Fondatori dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere trascritto nel Libro Verbali decisioni dell'Assemblea dei Fondatori a cura del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 11 (undici), nominati dall'Assemblea dei Fondatori. I membri del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio e sono rieleggibili salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

In caso di dimissioni, morte o interdizione del singolo Consigliere, si procederà mediante cooptazione da parte dei Consiglieri in carica e il componente così nominato resterà in carica sino alla normale scadenza del Consiglio che ha provveduto alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed ha i seguenti compiti e poteri:

- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dall'Assemblea dei Fondatori;

- nomina il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vice Presidente, qualora essi non siano stati nominati dall'Assemblea;
- può delegare, se ritenuto opportuno, parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente ovvero ad un Comitato Esecutivo appositamente costituito e nominato ai sensi del successivo art. 11 del presente Statuto;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;
- predispone lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono svolgere con diligenza e puntualità le attività che accettano di seguire e di cui sono di volta in volta incaricati, curando gli interessi della Fondazione nelle singole attività cui sono preposti, armonizzandole in un contesto comune.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione disposta dal Presidente della Fondazione a mezzo invito scritto, trasmesso anche tramite posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, da inviarsi otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta a titolo straordinario da almeno il 25% dei Consiglieri, che devono farlo per iscritto, indicando gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto, di norma, dal Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dall'eventuale Vice Presidente, se nominato, o dal componente più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto anche in via telematica.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La riunione si potrà tenere, nel rispetto delle norme di legge, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri, anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purché questi luoghi siano tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio o audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione nei quali gli aventi diritto a partecipare alla

riunione potranno affluire;

- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente si trovino nel medesimo luogo;

- che sia possibile per il Presidente, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione;

- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato, anche se da diversi luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle delibere del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale che dovrà essere trascritto nel Libro Verbali decisioni del Consiglio d'Amministrazione a cura del Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 10

Il Presidente della Fondazione

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione nominerà al suo interno il Presidente della Fondazione, il quale ha la legale rappresentanza della Fondazione. Egli adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato. In caso di indisponibilità anche di quest'ultimo, sarà sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età fra i presenti.

Il Presidente può delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti e/o *ad lites*.

ARTICOLO 11

Comitato Esecutivo - composizione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più di quattro Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12

Il Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Tesoriere, che avrà il compito di:

- sottoporre semestralmente al Consiglio di Amministrazione il rapporto della situazione contabile e finanziaria della Fondazione;
- provvedere agli incassi di donazioni, versamenti volontari o proventi di raccolte pubbliche di fondi;
- ricevere il denaro da ogni fonte lecita e nelle forme e limiti di legge e depositarlo su conto corrente bancario a tal fine aperto dal Consiglio di Amministrazione;
- effettuare i pagamenti per conto della Fondazione solo su autorizzazione del Presidente;
- registrare tutte le entrate e uscite della Fondazione;

- sottoscrivere tutti gli assegni e documenti giustificativi di spesa, conservandoli diligentemente;
- provvedere al puntuale rispetto della normativa fiscale e in materia di antiriciclaggio.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

Il controllo della Fondazione è affidato al Revisore nominato dall'Assemblea dei Fondatori il quale esercita funzioni di vigilanza sulle attività della Fondazione. Oltre alle attività di vigilanza previste dalle norme vigenti il Revisore, nel caso non sia stato nominato il Revisore Legale dei Conti, ha il compito di:

- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- esaminare i documenti contabili e i rendiconti elaborati dal Tesoriere;
- redigere e presentare la relazione sui bilanci all'Assemblea dei Fondatori;
- compiere periodiche verifiche di cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

Il Revisore dei conti ha diritto di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee, ma senza diritto di voto.

Il Revisore rimane in carica per tre esercizi e può essere confermato per più mandati.

Nei casi previsti dalla legge si dovrà provvedere alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

ARTICOLO 14

Indennità

Le cariche ricoperte negli organi della Fondazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese sostenute, purchè documentate, per la Fondazione, esclusivamente per compiti statutari.

ARTICOLO 15

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, con la supervisione ed il controllo del Revisore, redige il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, comprensivo di un apposito e separato rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna attività della Fondazione e di un dettagliato prospetto dal quale risultino con chiarezza la consistenza, la composizione e le variazioni del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione redige inoltre il bilancio preventivo per l'anno successivo nel quale dovranno essere evidenziate le entrate e le uscite in funzione dei programmi e degli obiettivi della Fondazione, nonché l'avanzo o il disavanzo derivante dalla gestione.

La Fondazione è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo - redatti in conformità ai principi di redazione del bilancio dell'esercizio delle società di capitali in quanto compatibili - devono essere sottoposti alla delibera dell'Assemblea dei Fondatori entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

Il Tesoriere redigerà una relazione illustrativa che evidenzia le entrate e le uscite registrate per ciascuna delle iniziative che abbiano comportato la raccolta pubblica di fondi per il finanziamento delle attività. I bilanci consuntivo e preventivo, corredati dalla relazione illustrativa, saranno depositati presso la sede della Fondazione almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei Fondatori per il loro esame.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà proporre i provvedimenti più opportuni per il ripianamento dell'eventuale disavanzo risultante dal bilancio consuntivo.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo dovrà essere riportato all'anno successivo per finanziare le attività della Fondazione e non potrà mai essere distribuito a nessuno.

ARTICOLO 16

Regolamento interno

Il Consiglio di Amministrazione redige il regolamento interno della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori.

ARTICOLO 17

Devoluzione dei beni della Fondazione

Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del codice civile, si determinino l'estinzione, la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione, e/o in caso di decisione assunta in tal senso con le maggioranze rafforzate di cui all'art. 8 del presente Statuto, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto nei limiti e forme di legge all'I.I.S. Castelli o ad altra Fondazione o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18

Rinvio

Qualsiasi questione inerente le attività della Fondazione che non siano compiutamente contemplate nello Statuto e nel suo eventuale regolamento interno sarà regolata dalle pertinenti disposizioni di legge nazionali vigenti, in particolare per gli enti non commerciali in genere.